

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 92-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, SPAGNOLLI, SCHIETROMA, CIFARELLI, TERRACINI, PARRI e BERGAMASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972

Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 92, presentato da numerosi autorevoli colleghi, licenziato all'unanimità in sede referente dalla 1^a Commissione, intende conferire alla Consulta nazionale, istituita con decreto legislativo luogotenenziale del 5 aprile 1945, n. 146, la equiparazione ad una legislatura.

Giova qui ricordare, come subito dopo la costituzione dei governi espressi dal CLN e concordati con il Re, si avvertisse l'esigenza di conferire alle istituzioni carattere rappresentativo più ampio di quello costituito dalle forze politiche rappresentate nell'Esecutivo; tenendo, altresì, presenti esperienze, come quella della vicina Francia, ove si era creata la « Assemblée consultiva provvisoria », formata dai parlamentari oppostisi al regime di Vichy, dai rappresentanti dei Consigli d'oltremare, nonché dai delegati degli organismi della Resistenza.

Si pervenne, pertanto, in Italia, con il secondo Governo Bonomi, alla emanazione di tre distinti provvedimenti legislativi (il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, regolante l'istituzione della Consulta, il decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, per la sua composizione nonché il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, per la disciplina del suo funzionamento), con cui si determinò:

a) la funzione meramente consultiva dell'organo, i cui pareri in alcune materie (leggi elettorali; bilanci e conti consuntivi; imposte) erano, però, obbligatori;

b) la facoltà del Governo di richiedere all'Assemblea plenaria ovvero ad una delle dieci Commissioni, in cui questa si articolava, il parere su ogni altro argomento;

c) la nomina dei consultori ad opera del Governo, man mano che le varie Regioni italiane venivano liberate dalle truppe tedesche di occupazione, ma su designazione, di fatto vincolante, che i partiti politici dovevano anche esprimere per la periferia.

Della Consulta furono componenti:

a) 156 cittadini designati dai partiti del CLN;

b) 20 cittadini designati dai partiti (il repubblicano, il democratico-italiano, la concentrazione democratico-liberale), estranei al CLN;

c) 46 cittadini designati dalle organizzazioni dei lavoratori, dei datoni di lavoro, delle associazioni cooperativistiche, degli artigiani, dei coltivatori diretti, delle società per azioni;

d) 12 cittadini appartenenti alle associazioni combattentistiche;

e) 10 rappresentanti della cultura e delle libere professioni;

f) 80 ex-parlamentari antifascisti scelti tra i deputati della 12^a legislatura ed i senatori nominati prima del 20 ottobre 1922;

g) quanti erano o sarebbero stati nominati presidenti del Consiglio, ministri, alti commissari o sottosegretari di Stato nei Governi successivi alla liberazione di Roma;

h) i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati nominati dopo la liberazione di Roma.

Il riconoscimento che con il disegno di legge seguente viene richiesto, superando l'aspetto meramente formale, ha un notevole valore politico e per avere la Consulta rappresentato di fatto il ripristino in Italia delle istituzioni democratiche e parlamentari, e perchè i componenti di essa, per l'altezza dei dibattiti, per l'effettiva collaborazione anche critica offerta all'Esecutivo, per il controllo democratico e civile prestato alle attività del Governo, per l'opera pre-Costituente svolta, conferirono alle istituzioni carattere rappresentativo, all'attività legislativa il concorso delle voci discordi di maggioranza e minoranza (nel che si sostanzia una vita democratica aliena dal comportamento servile proprio delle assemblee degli Stati totalitari di qualunque colore), alla società politica la saldatura tra le personalità pre-fascismo — alla cui tensione morale, al cui sacrificio, alla cui fede nella libertà e nel civile colloquio moltissimo deve l'intero Paese — e le nuove generazioni: « un ponte » — come disse l'onorevole Alcide De Gasperi — « sull'abisso fra due epoche »!

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Compito notevole fu quello, sotto il profilo giuridico, d'iniziare lo studio della Carta fondamentale atta a realizzare l'incontro — non so quanto ben riuscito — fra il Governo parlamentare ed una struttura istituzionale nella quale i partiti, da meri strumenti elettorali e di raccolta del consenso, assumono carattere di elemento costituzionale e giuridico: senza per questo degradare il Parlamento alla funzione notarile di avallo a volontà *aliunde* formate ovvero ad avvilirne,

in un defatigante e mortificante assemblearismo, il ruolo e le funzioni.

Onorevoli senatori, l'insieme di queste valutazioni e l'esigenza, morale prima che giuridica, di manifestare la gratitudine dell'intera società nazionale, nonché l'apprezzamento del lavoro in quegli anni svolto determinano la nostra richiesta di un voto unanime di approvazione al seguente disegno di legge.

MURMURA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La Consulta nazionale è considerata equiparata ad una legislatura del Parlamento.

A coloro che hanno fatto parte della Consulta sono riconosciuti tutti i diritti che spettano agli ex membri del Parlamento.